



SOMMARIO


Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari.....	2
Imprese familiari.....	3


Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari

 [interpello in materia di sicurezza n.3 del 24 giugno 2015](#)

 Federazione Nazionale UGL Sanità

 [D.Lgs. n. 81/2008](#): artt. 89, co. 1 lett. A), H), 96, Allegato XV

 se le imprese familiari, che operano in un cantiere temporaneo e mobile, devono redigere il piano operativo per la sicurezza di cui all'art. 89, co 1, lett. h, del d.lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008.

 Qualora le imprese familiari si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'art. 89, co 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall'art. 96 del decreto in parola. Tale piano deve riportare tutti i punti dell'allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc..

Imprese familiari



[Interpello in materia di sicurezza n.9 del 24 ottobre 2013](#)



CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media impresa



Art. 230 bis cod. civ.; art. 21 del [D.Lgs. n. 81/2008](#)



applicazione del [D.Lgs. n. 81/2008](#) alla “impresa familiare di fatto – ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo.”



Al riguardo va premesso che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]”. Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Premesso ciò, si ritiene possibile costituire, ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, un’impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.

È opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l’art. 21 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) e successive modifiche ed integrazioni.